

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "MORELLI-COLAO"
LICEO GINNASIO STATALE "M. MORELLI"
LICEO ARTISTICO "D. COLAO"
Via XXV APRILE, 1 - VIBO VALENTIA



Cod. meccanografico: VVIS00700G
Cod. fiscale: _____

<http://www.iismorellicolao.gov.it/>

tel.: 0963/41489
0963/41805
fax: 0963/42611
0963/547154

e-mail: vvis00700g@istruzione.it

Prot. 6261/c1

Vibo Valentia 01/10/2016

A tutti i docenti

Avviso n°1


OGGETTO : PERMESSI BREVI/FERIE/ MOTIVI DI FAMIGLIA

- **Visti** l'art. 13 e l'art.15 del Contratto nazionale scuola 2006/2009
- **Visti** l'art. 9 e l'art. 10 della parte seconda della contrattazione integrativa d'istituto commi 1-4:
- **Considerato** che " I permessi brevi sono autorizzati dal Dirigente. Di norma sono richiesti con almeno due giorni di anticipo salvo imprevisti sopraggiunti. La concessione dei permessi brevi avviene come previsto dall'art. 16 del CCNL del 29/11/1997 e cioè è subordinata alla possibilità della sostituzione del docente assente con personale in servizio. A tale disposizione tuttavia il Dirigente Scolastico potrà derogare per specifiche problematiche legate alla salute ed al controllo medico sanitario. I docenti sono tenuti al recupero delle ore derivanti da permessi brevi entro i due mesi successivi, secondo quanto disposto dal Dirigente Scolastico e/o dai suoi collaboratori. I permessi brevi concessi per cure riguardanti gravi patologie non sono soggetti a recupero".
- **Considerato** che "La concessione di permessi per le sole attività funzionali all'insegnamento obbligatorie, previste nel piano annuale delle attività (**collegi, consigli, dipartimenti, incontro scuola-famiglia, etc.**) potrà avvenire compatibilmente con le esigenze di servizio e sarà parificata alla concessione di permessi brevi ma con l'obbligo del recupero come ore di insegnamento del 50% delle ore richieste (tenuto conto che si tratta di ore di attività funzionali all'insegnamento)".
- **Considerato** che "I permessi retribuiti, devono essere chiesti con congruo anticipo, almeno due giorni prima, e corredati da documentazione; è valida a tutti gli effetti l'autocertificazione tutte le volte che la legge lo ammette in luogo del relativo certificato. Le assenze per malattia devono essere comunicate la mattina del primo giorno di assenza, dalle ore 7.45 alle ore 7.55 se trattasi di malattia improvvisa; devono essere richieste con anticipo se trattasi di visita specialistica. Le richieste per visita specialistica devono indicare il luogo e l'ora della visita stessa; tutte le volte in cui è possibile fare ricorso al cambio di turno per visita specialistica è opportuno non venga fatta la richiesta dell'intera giornata lavorativa".
- **Considerato** che "In ogni caso è fatto obbligo a tutto il personale di attivarsi per garantire il regolare funzionamento del servizio".
- **Visto** l'art. 11 della parte seconda della contrattazione integrativa d'istituto:
Flessibilità oraria individuale:
- **Considerato** che "E' ammesso lo scambio di ore tra i docenti purché vi sia preventiva intesa tra i docenti interessati e l'approvazione del Dirigente Scolastico".

- **Considerato** che "Fermo restando l'assegnazione dell'orario, il DS si rende disponibile a concedere permessi orari e/o permessi retribuiti in un quadro di flessibilità dell'orario dei docenti che preveda anticipazioni o posticipazioni anche delle ore a disposizione al fine di garantire il servizio con la vigilanza delle classi e per motivi di sicurezza previa disponibilità del docente"

Si invitano

i signori docenti ad attenersi a quanto previsto dalla norma e a ad astenersi dal comunicare "motivi di famiglia, ferie, permessi brevi" nello stesso giorno in cui si dovrebbe essere in servizio, ciò al fine di consentire una corretta pianificazione delle attività didattiche.



Il Dirigente scolastico
Ing. Raffaele Suppa